



NOTE OPERATIVE - 1

Lo sciopero breve riguardante le operazioni di scrutinio finale dei **docenti** (cioè non attività di lezione ma attività funzionali, analogamente allo sciopero eventualmente indetto per altre attività funzionali diverse dall'insegnamento quali ad es. collegio docenti, consigli di classe, incontri con le famiglie, ecc...) **deve svolgersi nei periodo di programmazione** degli stessi, come risulta nel calendario di ciascuna scuola.

Chi sciopererà, avrà la ritenuta di un'ora di stipendio soltanto per i giorni nei quali aderisce allo sciopero e per ciascuno scrutinio per il quale aderisce.

Lo scrutinio che non possa essere effettuato, a seguito dell'adesione allo sciopero anche di un solo docente, dovrà essere riconvocato dal DS in data successiva. Ciò non impedirà, se la riconvocazione è effettuata nell'ambito del secondo giorno di programmazione, di impedirne lo svolgimento anche per quel giorno, aderendo allo sciopero. Al contrario, se il DS lo riconvoca in data successiva alle due giornate individuate per lo sciopero, è obbligatorio effettuarlo, dal momento che la proclamazione riguarda solo i primi due giorni della calendarizzazione degli scrutini.

Per il **personale Ata**, il **personale educativo** e il **personale docente della scuola dell'infanzia** l'adesione allo sciopero breve riguarderà la prima ora (e l'ultima, in caso di turno pomeridiano) delle giornate di sciopero individuate per la scuola in cui si presta servizio.

Valgono rispetto agli altri adempimenti (comunicazione alle famiglie, dichiarazione di adesione, ecc.) le consuete disposizioni.